

COMUNE DI FONTENO
(PROVINCIA DI BERGAMO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FRAGILI.

L'anno **DuemilaDIECI**, addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 19,00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 23.04.2010 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

Seduta **pubblica**, di **prima** convocazione

Eseguito l'appello, risultano:

Presenti/Assenti

1.	Bigoni Avv. Alessandro	Presente
2.	Pedretti Tiziano	Presente
3.	Bertoletti Stefania	Presente
4.	Donda Fabio	Presente
5.	Donda Gabriele	Presente
6.	Pasinelli Wainer	Presente
7.	Donda Elena	Presente
8.	Zon Edoardo	Presente
9.	Falardi Maurizio	Presente
10.	Facchinetti Maria	Presente
11.	Bonomelli Laura	Assente
12.	Bertoletti Alan	Presente
13.	Domenighini Margherita	Presente

Totale Presenti	12
Totale Assenti	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alfieri Antonino.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Alessandro BIGONI nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il Sindaco evidenzia la necessità che il Comune di Fonteno disciplini con apposito regolamento gli interventi che il Comune esplica nell'ambito delle finalità stabilite dalla Legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", per quanto non espressamente previsto da altri regolamenti, con riferimento a specifici temi, anche al fine di consentire alla Giunta e agli Uffici comunali di poter fruire di aggiornate linee guida sui temi della assistenza che hanno acquisito sempre maggior rilevanza negli ultimi tempi.

Prende la parola il Consigliere Stefania Bertoletti la quale illustra il contenuto del regolamento che fissa le modalità e i criteri di accesso alle prestazioni sociali, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di definizione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, in attuazione della relativa disciplina nazionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco e del Consigliere Sig.ra Bertoletti Stefania

VISTO il Regolamento costituito da n.15 articoli ;

VISTO il parere per la regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2002;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

- Di approvare il "Regolamento Comunale per la concessione di contributi a favore di persone fragili" che costituito da n.15 articoli si allegata alla presente quale parte integrante;
- Di dare atto che il presente regolamento, ai sensi dell'art.66 dello Statuto Comunale, dopo la esecutività della presente deliberazione, dovrà essere pubblicato all'Albo pretorio per una durata di quindici giorni;
- Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.Lgs.n.267/2000

COMUNE DI FONTENO (BG)

***REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FAVORE DI
PERSONE FRAGILI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2010

INDICE

1. OGGETTO
2. OBIETTIVI
3. DESTINATARI
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
5. MINIMO VITALE
6. CLASSIFICAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA
7. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO
8. ACCERTAMENTI
9. PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI E FACOLTÀ DI RIVALSA
10. RICORSI
11. CONTRIBUTI ECONOMICI A ENTI E ASSOCIAZIONI
12. SANZIONI E REVOCA DEI BENEFICI
13. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
14. DECORRENZA
15. NORME FINALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina gli interventi che il Comune di Fonteno esplica nell'ambito delle finalità stabilite dalla Legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", per quanto non espressamente previsto da altri regolamenti con riferimento a specifici temi.

Il regolamento fissa le modalità e i criteri di accesso alle prestazioni sociali, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di definizione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, contenute nel regolamento comunale ed in attuazione della relativa disciplina nazionale.

ART. 2 OBIETTIVI

1. La concessione di agevolazioni, benefici economici e servizi deve tendere al superamento delle situazioni di disagio socio-economico che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione, all'interno di progetti sociali di sostegno che prevedono l'attivazione di risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti.
2. Il sostegno economico è da considerarsi come strumento per la modifica ed il superamento delle difficoltà temporanee e mira al raggiungimento dell'autonomia della persona e del nucleo familiare ed all'integrazione sociale. Tale strumento si colloca all'interno di un percorso di responsabilizzazione della famiglia e del singolo individuo.
3. Per tali ragioni i provvedimenti che dispongono gli interventi previsti dal presente regolamento devono essere adeguatamente motivati.

ART. 3 DESTINATARI

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi i residenti all'anagrafe del Comune di Fonteno.
2. L'amministrazione comunale può disporre la concessione di sovvenzioni e sussidi a Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Fondazioni, Comitati ed altre istituzioni di carattere privato iscritte nel registro degli organi di partecipazione, qualora svolgano attività educative, culturali, sociali a vantaggio della popolazione del Comune, senza fini di lucro.

ART. 4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Per accedere ai benefici previsti dal regolamento, come stabilito dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 109/1998 e dal Decreto Legislativo 130/2000, i cittadini devono produrre al Comune la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale, munita dall'autocertificazione ISEE, accompagnata da apposita domanda per l'erogazione dell'intervento.

2. Per mezzo dell'autocertificazione ISEE e di adeguata istruttoria, l'assistente sociale verifica la soglia di accesso, verifica la situazione di reale bisogno in relazione alle effettive condizioni di vita del richiedente e assegna la fascia di appartenenza. Il Responsabile di Servizio, sulla base di quanto sopra, approva con determina l'esito dell'istruttoria, erogando la prestazione.

ART. 5 MINIMO VITALE

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto del quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Nel presente regolamento per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi o di altra natura, aventi medesima residenza anagrafica o comunque con dimora nella stessa abitazione. Sono escluse le coabitazioni basate su una disciplina contrattuale di carattere patrimoniale (colf, badanti, ecc...)
3. La soglia massima di accesso ai sussidi economici ordinari, di cui all'articolo 1 (lettera a) dell'articolo successivo, è fissata ad un valore ISEE pari al valore del minimo vitale di € 5498,40 corrispondente all'importo annuale della pensione minima INPS da lavoro dipendente fissato per l'anno 2010.
4. Il valore del minimo vitale verrà aggiornato ai valori fissati dall'INPS annualmente con atto della Giunta Comunale.
5. Sulle modalità di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sul rilascio della certificazione ISE/ISEE si rimanda alle disposizioni nazionali.
6. Fatta salva la validità annuale e l'unicità della DSU, l'Amministrazione Comunale tiene conto di rilevanti variazioni della situazione economica successive all'elaborazione della certificazione ISEE. È lasciata al richiedente la facoltà di presentare una nuova DSU per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari ai fini del calcolo ISEE.

ART. 6 CLASSIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

1. L'assistenza economica si divide in:
 - a)
 - ORDINARIA, cioè continuativa nel medio periodo. Viene erogata con carattere di continuità per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica della permanenza delle condizioni di bisogno. **L'entità di tali contributi non può superare l'importo di € 150,00 mensili.** L'importo effettivo del contributo mensile è stabilito dalla Giunta Comunale.
 - STRAORDINARIA, cioè temporanea, per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili. E' concessa una tantum per situazioni di bisogno momentaneo ed eccezionale non prevedibili. **L'entità di tali contributi non può superare l'importo di € 1.000,00 mensili.**
 - b) CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO

È destinata a persone anziane o portatrici di handicap che necessitano di un ricovero in struttura residenziale e che non dispongano di risorse sufficienti alla copertura totale della retta e non vi siano obbligati agli alimenti che possano provvedervi. Tali contributi vengono concessi nei limiti delle risorse a disposizione dall'Amministrazione Comunale e vengono stabiliti dalla Giunta Comunale.

I familiari obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono tenuti a partecipare in relazione alle loro possibilità economiche e in relazione ai beni mobili ed immobili avuti in donazione parziale o totale dal destinatario dell'intervento. I familiari sono tenuti a presentare la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 4.

L'Amministrazione Comunale, qualora provveda per la propria parte all'integrazione della retta di ricovero, si riserva la facoltà di rivalersi sull'eredità del ricoverato stesso, secondo le forme consentite dalla legislazione vigente.

ART. 7 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO

1. La richiesta di sussidio, contributo e/o agevolazione deve essere presentata per iscritto dall'interessato, allegando la documentazione richiesta nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.
2. L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospendono i tempi di risposta.
3. Le richieste di contributo presentate da persone già in carico ad altri servizi (C.P.S., S.ert...) sono valutate tenuto conto del progetto in atto previo contatto con l'operatore di riferimento, attraverso la richiesta di una relazione.
4. Lo stato di bisogno è accertato dal Servizio Sociale, previa istruttoria dell'assistente sociale attraverso un'indagine che coinvolge l'intero nucleo familiare di riferimento, avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono propri. I servizi sociali si possono avvalere dell'acquisizione delle informazioni ritenute necessarie per accertare l'effettivo tenore di vita, anche tramite altri Enti pubblici.
5. L'istruttoria dell'Assistente Sociale, comprensiva della proposta di accoglimento o rifiuto della domanda di concessione del sussidio, contributo o agevolazione, è trasmessa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda al Responsabile del Servizio che provvederà nei successivi 10 giorni con determina.
6. L'Ufficio Servizi Sociali comunica al richiedente l'esito della domanda entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo del Comune e nel caso in cui sussistano tutti i requisiti, si attiva affinché il servizio abbia inizio nel più breve tempo possibile e comunque entro il tempo limite di 30 giorni.
7. La decisione da assumere entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'iter valutativo, deve contenere:

- a) in caso di accoglimento della richiesta, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata delle stesse, nonché le eventuali condizioni e formalità;
- b) in caso di non accoglimento o di accoglimento parziale della richiesta, saranno indicate le motivazioni. Saranno altresì riportate le prestazioni eventualmente accolte, nonché le eventuali condizioni e formalità;
- c) in caso di istruttoria insufficiente, saranno indicati gli ulteriori accertamenti da compiere e/o le eventuali acquisizioni documentali.

ART. 8 ACCERTAMENTI

1. Per le istanze di contributo pervenute al Comune, nel caso in cui la documentazione sia prodotta con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 403/98, sono previsti dei controlli sulla suddetta documentazione, avvalendosi anche della collaborazione di altri uffici comunali e del ministero delle finanze.
2. Per quanto riguarda le autocertificazioni dichiaranti redditi, sulla base delle vigenti disposizioni ministeriali, può essere richiesta successivamente la presentazione di apposita certificazione reddituale.
3. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere disposti controlli nei suoi confronti e nel suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

ART. 9 PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI E FACOLTÀ DI RIVALSA

1. Fatto salvo, quanto stabilito dal precedente art.6 comma1 lettera c, gli obbligati a presentare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. Gli obbligati agli alimenti sono tenuti a presentare la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, nell'ambito di quello identificato dal Dlgs 109/98 e successive modifiche, allo scopo di permettere all'Amministrazione Comunale di accertare l'effettiva possibilità di questi ultimi di concorrere al progetto di raggiungimento del minimo vitale da parte del richiedente.
3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di attivare la procedura per il recupero delle spese sostenute per l'intervento qualora variasse la situazione economica dei soggetti interessati e di rivalersi, nelle forme previste dalla legge, sulle persone obbligate.

ART. 10 RICORSI

1. In caso di mancata concessione del sussidio, contributo o agevolazione, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Amministrazione Comunale entro 20 giorni dal ricevimento della formale comunicazione di diniego.

ART.11 CONTRIBUTI ECONOMICI A ENTI E ASSOCIAZIONI

1. Possono ricevere contributi economici gli enti e le associazioni, legalmente costituiti, senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo della comunità locale
2. I contributi possono essere ordinari o straordinari:
 - ORDINARIO: la richiesta di contributo dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata a pena di esclusione, di copia semplice dello statuto ed atto costitutivo dell'Ente richiedente, dell'organigramma delle cariche ricoperte, nonché del rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma dettagliato delle iniziative dell'anno successivo con la previsione dei relativi costi e delle eventuali entrate;
 - STRAORDINARIO: la richiesta di contributo straordinario può essere presentata per iniziative o manifestazioni specifiche svolte sul territorio comunale di rilievo sociale, culturale, ricreativo, sportivo, religioso, commemorativo di interesse per la comunità locale. L'istanza dovrà essere resa in forma scritta e contenere la descrizione dell'iniziativa e del costo globale presunto, nonché delle eventuali entrate.
3. La giunta Comunale su proposta del Servizio competente delibera il riconoscimento del contributo che dovrà essere correlato a spese effettivamente sostenute fiscalmente documentabili e non potrà superare il disavanzo gestionale.

ART. 12 SANZIONI E REVOCA DEI BENEFICI

1. In caso di accertamento della non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e procede alla revoca dei benefici concessi e al recupero della quota di quanto indebitamente percepito dal dichiarante.

ART.13 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

1. Fatto salvo quanto previsto dagli art. 8 e 12, qualsiasi informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
2. È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali ad altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

ART.14 DECORRENZA

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dall'Ufficio Servizi Sociali comunale successivamente alla data di entrata in vigore.

ART. 15 NORME FINALI

1. La Giunta Comunale è competente all'aggiornamento del valore del minimo vitale e delle altre soglie economiche riportate nel presente regolamento.
2. Il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29.10.1991 e ogni altra disposizione contenuta in altri provvedimenti del Comune che siano in contrasto con il presente regolamento sono abrogate dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FRAGILI.**

Parere di regolarità tecnica (art.49, 2° comma del T.U. – D.Lgs.18/08/2000, n.267):

Favorevole

Lì 29.04.2010

**Il Segretario Comunale
f.to Dott. Alfieri Antonino**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PRESIDENTE
f.to Avv.Alessandro BIGONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Alfieri Antonino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente il giorno 10.05.2010 e per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, D.Lgs.n.267/2000.

E' stata pubblicata dal 10.05.2010 al 25.10.2010

Fonteno lì 10.05.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALFIERI Dott. Antonino

Estremi di esecutività

Divenuta esecutiva ai sensi del comma 3° art.134 del T.U. – D.Lgs.n.267/2000

Fonteno lì_10.05.2010____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALFIERI Dott. Antonino
